



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale**

ORDINANZA n.05 del 27/12/2021

Oggetto: Il correttivo al regolamento concernente l'utilizzo dei piazzali portuali per la sosta "tecnica" dei veicoli commerciali per indisponibilità delle banchine della nuova Darsena del porto di Catania.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n.84 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della legislazione in materia portuale, come novellata dal D.lgs. 04 agosto 2016, n.169, integrato con D.lgs. 13 dicembre 2017, n.232, "correttivo porti";

VISTO l'art.7, comma 1, del D.lgs. 169/2016 che ha sostituito l'art.6 della Legge 84/94 ed ha istituito le Autorità di Sistema Portuale (AdSP);

VISTO l'art.6, comma 1, lett.i), della legge 28 gennaio 1994, n.84, e smi, che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mare di Sicilia Orientale, che ricomprende le competenze territoriali delle ex Autorità portuali di Augusta e Catania;

VISTO il Decreto Ministeriale del 03 febbraio 2021, n.43, mediante il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato l'Ing. Alberto Chiovelli Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;

VISTA la Delibera del 26 giugno 2019, n.7, mediante la quale il Comitato di Gestione ha nominato il Dott. Attilio Montalto, Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;

VISTO il Decreto n.05/19 del 18/12/2019 a firma del Commissario Straordinario dell'autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale che decreto la costituzione dell'Ufficio territoriale di Catania a cui è preposto il Segretario Generale;

PREMESSO che l'art. 6, comma 4, lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n.84, e smi, affida alle AdSP compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo, anche mediante gli uffici territoriali portuali secondo quanto previsto all'articolo 6-bis, comma 1, lett. c), delle operazioni portuali e dei servizi portuali, delle attività

autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;

PREMESSO che, ai sensi dell'art.8, comma 3, lett. g), m) e p), della legge 28 gennaio 1994, n.84, e smi, il Presidente dell'AdSP:

- Coordina le attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni;
- Amministra le aree e i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- Può disporre dei poteri di ordinanza di cui all'art.6, comma 4, lett. a) informando, nella prima riunione utile, il Comitato di Gestione;

POSTO CHE il Commissario Straordinario con Decreto n.05 del 2019 ha costituito, come per legge, l'Ufficio Territoriale di Catania ed ha preposto a capo il Segretario Generale di cui all'art. 10 della legge 84/94 e successive modifiche

PREMESSO che, ai sensi dell'art.4, comma 1, lett b), della legge 28 gennaio 1994, n.84, e successive modifiche e integrazione, i porti di Catania e Augusta sono classificati Categoria II, classe I, e pertanto hanno funzioni: a) Commerciale e logistica; b) industriale e petrolifera; c) di servizio passeggeri, ivi compresi i crocieristi; d) peschereccia; e) turistica e da diporto;

VISTI i decreti ministeriali 06 aprile 1994 e 25 gennaio 2001 concernenti l'individuazione del limite territoriale della ex Autorità Portuale di Catania, ricadente nella circoscrizione dell'AdSP del mare di Sicilia orientale;

VISTO il Decreto Commissariale n.05/2019 che ha costituito l'Ufficio Territoriale Portuale di Catania, quale sede di ex Autorità rientrante nel sistema portuale del mare di Sicilia orientale;

VISTO l'art.6-bis (Uffici Territoriali portuali), comma 1, della legge del 28 gennaio 1994, n.84, e smi, che affida al Segretario Generale i compiti di a) istruttori, ai fini dell'adozione delle deliberazioni di competenza dell'AdSP; b) di proposta, con riferimento a materia di rilievo locale in relazione alle quali la competenza appartiene alle AdSP; c) funzioni delegate dal Comitato di gestione, di coordinamento delle operazioni in porto, rilascio delle concessioni per periodi fino a durata di quattro anni anche determinando i rispettivi canoni, nonché, compiti relativi alle opere minori di manutenzione ordinaria in ambito di interventi di edilizia portuale, sulla base delle disposizioni di legge e delle determinazioni al riguardo adottate dai competenti organi dell'AdSP;

VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327;

VISTO il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328);

VISTO il vigente piano regolatore del porto di Catania;

VISTA l'ordinanza n.09 del 07 agosto 2019, quale "regolamento concernente l'utilizzo dei piazzali portuali per la sosta "tecnica" dei veicoli commerciali per indisponibilità della nuova Darsena del porto di Catania, emanata in considerazione della urgente e imprescindibile necessità di riutilizzare gli approdi del porto vecchio per la schedulazione delle linee cabotiere Ro-Ro successivamente alla interdizione degli accosti della nuova Darsena polifunzionale;

VISTA la successiva ordinanza n.05 del 10 marzo 2020, quale "correttivo" al regolamento concernente l'utilizzo dei piazzali portuali per la sosta "tecnica" dei veicoli commerciali per indisponibilità della nuova Darsena del porto di Catania, disciplinato con ordinanza n.09 del 07 agosto 2019, mediante la quale, al fine di mitigare le criticità

inerenti la circolazione dei mezzi pesanti in ambito portuale riscontrate ed accertate in esito ad attività di controllo da parte del personale della Direzione Marittima di Catania, è stato reso possibile utilizzare previo posizionamento degli apprestamenti di safety anche gli spazi della banchina F.sco Crispi retrostanti gli ormeggi 8-9, e le aree demaniali presso la Darsena polifunzionale in corrispondenza della concessione precedentemente assentita alla Società Caronte & Tourist handling srl;

TENUTO CONTO, delle emerse situazioni di criticità riferibili alla mancanza di spazi disponibili in porto per lo stoccaggio di semirimorchi e contenitori in imbarco/sbarco da e per nave Ro/Ro e Lo-Lo che operano tratte di collegamento con lo scalo di Catania, conseguenza dello sviluppo del traffico portuale;

TENUTO CONTO, che le predette situazioni di criticità si riversano severamente sulla viabilità urbana con conseguente congestionamento delle arterie di viabilità principali limitrofe allo scalo;

TENUTO CONTO, altresì, delle preminenti esigenze di tutela dell'incolumità pubblica messa a rischio dalla movimentazione dei semirimorchi in archi temporali superiori a quelli necessari per l'imbarco degli stessi a bordo della nave;

RITENUTO, pertanto, necessario e improcrastinabile destinare alla sosta "tecnica" temporanea dei mezzi da imbarcare o destinati allo sbarco ogni e qualsiasi area disponibile ivi incluso le aree restituite a questa Amministrazione in esito a procedure di decadenza di titoli concessori demaniali che per ragioni diverse non sono più utilizzate o idonee allo scopo originario della concessione stessa;

PRESO ATTO della definita procedura di decadenza della licenza di concessione demaniale marittima per l'utilizzo dell'area presso la nuova Darsena Polifunzionale in corrispondenza della ex concessione demaniale marittima assentita alla società CATANIA Port Service srl, in atto libera e non interessata da vincoli ex "Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime dei porti di Augusta e Catania", circoscrizione di questa AdSP, approvato e reso esecutivo con decreto del Presidente n.10 del 08 novembre 2017;

RITENUTA preminente l'esigenza, nell'interesse generale e della collettività sia portuale che dell'intero tessuto urbano come prima precisato, di disporre di "ulteriori misure correttive" a quelle già prescritte nella Ordinanza di questa AdSP n.09 del 07 agosto 2019, e modificata con Ordinanza n.05 del 10 marzo 2020;

VISTA, a tal fine, l'ordinanza n.03 del 07/12/2021 di questa AdSP di inclusione dell'area ex impresa terminalista CATANIA Port Service srl;

VISTO, il comma 1° dell'articolo 1 della propria ordinanza n.03 che destina ad una valutazione discrezionale l'uso delle aree per la sosta "tecnica" dei rotabili individuate nella planimetria allegata alla stessa regolamentazione;

RITENUTA, continuativa e reiterata, la circostanza emergenziale e di ordine pubblico, per le attività del porto etneo, che giustifica l'utilizzo delle aree individuate nella planimetria, allegata alla presente ordinanza, per la sosta "tecnica" dei rotabili sbarcati e/ in attesa di imbarco, per i preminenti interessi pubblici garantiti da questa AdSP;

RITENUTO, pertanto, imprescindibile consentire l'uso delle aree individuate con la presente ordinanza, fino alla cessata interdizione delle banchine della nuova Darsena polifunzionale ovvero, fino all'affidamento in favore di soggetti terzi che risultino, in esito alla prevista procedura ad evidenza pubblica, titolari di concessione demaniale;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quale "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

SENTITO il Comitato di Gestione nella seduta del 22/12/2021;

ORDINA

Art.1

Aree di sosta dei rotabili

L'articolo 1 della ordinanza n.05 del 10 marzo 2020 è sostituito dal seguente:

Per tutta la durata dei lavori di ripristino della infrastruttura portuale citata in premessa, e fino a quando gli accosti della nuova darsena non saranno nuovamente disponibili alle operazioni portuali commerciali, è consentita la sosta "tecnica" dei veicoli (autocarri, autoarticolati, rimorchi e trailer) in attesa di imbarco, ovvero, sbarcati dalle navi traghetto ed in attesa di ritiro, con esclusione dei rotabili contenenti merci pericolose disciplinati da altra norma, esclusivamente, nelle aree contrassegnate negli elaborati Tav.1) – Tav.2) – Tav.3) - Tav.4) - Tav.8) - Tav.9) e Tav.10) individuate nell'allegata planimetria generale (ALLEGATO A) alla presente ordinanza, e meglio dettagliate nelle tavole stesse. La fruibilità delle aree individuate e contrassegnate nell'elaborato denominato Tav.8) avverrà, esclusivamente, dopo l'installazione degli apprestamenti di safety (new jersey).

Eccezionalmente, e solo quando tutte le aree individuate negli elaborati Tav.1) – Tav.2) – Tav.3) - Tav.4) - Tav.8) e Tav.9) risulteranno occupate, potrà essere utilizzata l'area prospiciente l'impianto Silos individuata alla Tav.7) della planimetria allegata.

Art.2

Prescrizioni

L'articolo 3 della ordinanza n.05 del 10 marzo 2020 è sostituito dal seguente:

I veicoli commerciali in sosta devono essere dotati di targhetta adesiva, come da allegato fac-simile, ove inserire i dati di interesse, le cui caratteristiche tecniche e grafiche sono state già oggetto di disposizione impartita dalla Direzione Marittima, con onere a carico dell'impresa portuale per le operazioni di sbarco, ovvero, dell'Agenzia marittima in caso di veicolo in attesa di imbarco. Le prescrizioni di cui al capoverso precedente verranno mantenute sino a quando non sarà possibile l'utilizzo di appositi software applicativi.

I veicoli commerciali in sosta devono essere, a cura della impresa portuale nel caso di sbarco, ovvero, del titolare del veicolo in caso di imbarco, saldamente ancorati in modo da evitare ogni spostamento accidentale, e pertanto gli stessi devono essere frenati e bloccati con tacche ed ogni altro accorgimento atto ad impedirne spostamenti.

L'AdSP, quando ritenuto opportuno, può impartire disposizioni particolari per quanto concerne il peso e/o l'altezza massima dei veicoli commerciali interessati alla sosta "tecnica".

Il soggetto che deposita il veicolo in sosta, impresa portuale nel caso di sbarco, ovvero, titolare del veicolo in caso di imbarco, assume piena ed esclusiva responsabilità per gli eventuali danni a persone, cose, arredi e beni portuali che, in conseguenza dell'occupazione siano derivati direttamente e/o indirettamente.

E' fatto comunque obbligo al soggetto che deposita il veicolo in sosta, come sopra individuato, di:

- consentire il libero transito dei mezzi presenti nell'ambito portuale;
- non lasciare autoveicoli commerciali in sosta fuori dagli spazi individuati nella planimetria allegata alla presente disposizione;
- non intralciare in alcun modo il regolare svolgimento delle altre operazioni portuali;
- custodire a propria cura e spese il veicolo commerciale in sosta, qualora necessario;
- di rimuovere immediatamente il veicolo commerciale se richiesto da questo Ente e/o dagli organi di polizia;

In ogni caso è vietato lasciare veicoli inoperosi in sosta lungo le banchine, calate portuali e fuori dagli spazi all'uso individuati dalla presente disposizione.

I soggetti affidatari delle aree destinate a terminal rotabili ubicate presso la Darsena commerciale del porto di Catania, responsabili delle operazioni di sbarco/imbarco dei mezzi commerciali hanno l'obbligo, al termine delle operazioni portuali di provvedere a sistemare presso le aree destinate alla sosta i veicoli che per ogni e qualsiasi ragione dovessero rimanere nelle banchine operative.

Art.3

Entrata in vigore e pubblicità

La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo dalla sua pubblicazione ed avrà validità fino a revoca, ed in pari data verrà pubblicata sul sito istituzionale di questa AdSP del Mare di Sicilia Orientale all'indirizzo web www.adspmaresiciliaorientale.it.

Art.4

Obblighi e disposizioni finali

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare le disposizioni di cui alla presente Ordinanza.

L'ordinanza di questa AdSP n.03 del 07/12/2021 è abrogata.


Catania, 27/12/2021

F.to
Il Direttore U.T.C.
Dott. Attilio MONTALTO

F.to
Il Commissario Straordinario
Ing. Alberto CHIOVELLI




Tav. 01 - Area per sosta temporanea semirimorchi
Molo di Levante




Tav. 02 - Area per sosta temporanea semirimorchi Molo Sporgente Centrale




Tav. 03 - Area per sosta temporanea semirimorchi
Sporgente Centrale




Tav. 04 - Area per sosta temporanea semirimorchi
Piazzale Borsellino




Tav. 07 - Area per sosta temporanea semirimorchi



Tav. 08 - Area per sosta temporanea semirimorchi
Molo Crispi



Tav. 09 - Area per sosta temporanea semirimorchi
Area ex concessione Caronte & Tourist



Tav. 10 - Area per sosta temporanea semirimorchi
Area ex concessione CPS



IMPRESA PORTUALE

SBARCATO IL _____

DALLA M/NAVE

IMPRESA PORTUALE

IMBARCO IL _____

SU M/NAVE
